UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N° 30 DEL 15.04.2026

Progetto approvato con DGR 368/2026 cofinanziato dal Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021/2027

AVVISO PUBBLICO

PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI
CHE INTENDONO ADERIRE AL
"**PROGETTO PER IL CONTRASTO ALLE POVERTA EDUCATIVE E LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ANNO 2026**"
PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI E RAGAZZI
NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE
(GIUGNO/SETTEMBRE 2026)
CUP: **J31I26000030002**

RICHIAMATA la DGR 368 del 16.03.2026 con la quale la Regione Emilia Romagna ha approvato il "Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi anno 2026. PR FSE + PRIORITA' 3 INCLUSIONE SOCIALE OBIETTIVO SPECIFICO K", finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo per sostenere le famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi estivi per bambini e ragazzi delle Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nel periodo giugno/ settembre 2026;

Considerato che la Regione Emilia-Romagna con la stessa DGR:

- ha previsto che possano essere destinatarie del contributo, che prevede un abbattimento della retta, le famiglie in possesso di specifici requisiti, i cui figli frequenteranno Centri Estivi gestiti da Enti locali o da Soggetti privati individuati dagli Enti locali attraverso un procedimento ad evidenza pubblica;
- ha disposto di suddividere le risorse, sulla base della popolazione in età 3-13 anni, fra i 38 Ambiti distrettuali responsabili della programmazione delle risorse finanziarie assegnate attribuendo al Distretto Valli Taro e Ceno € 80.565,00;
- ha previsto che sono destinatari del contributo per la copertura totale o parziale i bambini di età compresa fra i 3 e i 13 anni (nati dal 01/01/2013 e entro il 31/12/2023) appartenenti a famiglie con attestazione ISEE pari o inferiore ad € 26.000,00, e i ragazzi con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 di età compresa tra i 3 e i 17 anni (nati al 01/01/2009 ed entro il 31/12/2023) indipendentemente dall'attestazione ISEE (indicatore Situazione Economica Equivalente) delle famiglie;
- ha previsto che potranno accedere al contributo le famiglie nelle quali:

- entrambi i genitori siano occupati ovvero siano lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali uno o entrambi i genitori siano fruitori di ammortizzatori sociali, o nelle quali uno o entrambi i genitori, siano disoccupati e abbiano sottoscritto un Patto di servizio quale misura di politica attiva del lavoro;
- anche solo uno dei due genitori sia occupato o rientri nelle fattispecie di cui sopra, se l'altro genitore è impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti ai fini ISEE;

- ha disposto che il contributo massimo erogabile per le famiglie è pari ad € 300,00 complessivamente per ciascun bambino/ragazzo, mentre il contributo massimo erogabile a settimana è pari ad € 100,00;

VISTA la Delibera n. 42 del 14.04.206 con cui la Giunta dell'Unione dei Comuni, autorizza l'Ufficio di Piano Distrettuale all'adozione degli adempimenti amministrativi necessari all'attuazione del progetto in oggetto;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 30 del 15.04.2026 si emana il seguente

AVVISO PUBBLICO –ADESIONE PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

1) **I Soggetti gestori privati di Centri Estivi** con sede nel territorio del Distretto Valli Taro e Ceno che intendono aderire al "Progetto conciliazione vita-lavoro" promosso dalla Regione Emilia-Romagna devono:

   - presentare domanda al Comune di Varano de' Melegari , sede del servizio, dal **16 aprile 2026 al 04 maggio 2026** utilizzando il modulo di adesione "Progetto Conciliazione" **All. A** che va consegnato direttamente al protocollo comunale sede provvisoria degli uffici comunali in Via Castagnola 1 o alla pec protocollo@postacert.comune.varano-demelegari.pr.it;

   - impegnarsi ad adottare come disposto dalla DGR n. 368 DEL 16.03.2026, i requisiti di cui alla "Direttiva per organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della L.R. n. 14/08, art. 14 e ss.mm.ii.", approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 247/2018 e modificata con deliberazione di Giunta regionale n. 469/2019;

2) aver attivato (ovvero si impegnano ad attivare) la S.c.i.a. attestante il possesso dei requisiti previsti dalla vigente direttiva in materia di centri estivi di cui alla delibera D.G.R. n. 247/2018 e 469/2019. Si precisa che per le istituzioni scolastiche paritarie, tenuto conto che il servizio estivo offerto è assimilato all'attività principale erogata negli stessi spazi e strutture durante l'anno scolastico, non è necessario l'inoltro della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune sede della struttura contestualmente all'apertura del servizio estivo;

garantire i requisiti aggiuntivi previsti dalla DGR 368 del 16.03.2026:

- accoglienza di tutti i bambini richiedenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, senza discriminazioni di accesso;

- accoglienza dei bambini e dei ragazzi con disabilità certificati ai sensi della Legge 104/1992 e ss.mm. in accordo con il Comune di residenza per garantire le appropriate modalità di intervento e di sostegno;

- disporre e rendere pubblico e accessibile alle famiglie un progetto educativo e di organizzazione del servizio che espliciti le finalità, le attività, l'organizzazione degli spazi, l'articolazione della giornata, il personale coinvolto (orari e turnazione)

- garantire la fruizione di diete speciali per le esigenze dei bambini e dei ragazzi accolti nei casi sia prevista la somministrazione del pasto;

- rispettare le modalità e le tempistiche di rendicontazione;

I Soggetti gestori di Centri estivi comunali / privati convenzionati / del Terzo settore già individuati dal Comune/Unione con precedente Bando di affidamento del servizio o di Accreditamento, validi per l'estate 2026, con criteri uguali o superiori a quelli previsti dal presente Avviso, verranno inseriti nell'elenco dei Soggetti gestori previa comunicazione di adesione al progetto.

Impegnarsi alla **compilazione corretta, dettagliata e tempestiva del modulo,** allegato al presente avviso nominato *Mod. **A3 "Dichiarazione presenze e quietanza da parte dei Centri estivi",*** da compilare con il nominativo del genitore intestatario della fattura/ricevuta, che deve corrispondere a chi ha presentato domanda di contributo, e **da trasmettere in fase di rendicontazione a chiusura del Centro estivo** e comunque **entro e non oltre il 16 settembre p.v..**
Si segnala ai gestori interessati l'importanza di tale documentazione, poiché mediante tale allegato l'Unione dei Comuni verifica la frequenza effettiva dei minori presso il Centro estivo accreditato, al fine di poter riconoscere alla famiglia il contributo come sopra definito;

La ricevuta di pagamento della retta di frequenza deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:

1. □ l'intestazione dell'associazione/ente completa con codice fiscale (carta intestata o timbro)
2. □ la numerazione progressiva obbligatoria;
3. □ la data di emissione della ricevuta;
4. □ il nome e cognome e codice fiscale del genitore da cui si percepisce il corrispettivo, che deve corrispondere a quello che ha richiesto il contributo
5. □ il nome e cognome e il codice fiscale del minore per il quale è stato richiesto il contributo;
6. □ somma in cifre e in lettere;
7. □ motivazione o causale, con indicazione del periodo (settimana dal … al...), il tempo di frequenza (parziale o pieno);
8. □ firma del legale rappresentante e timbro del centro estivo per ricevuta;
9. □ indicare il **CUP : J31I26000030002** sulle fatture/ricevute emesse dai centri estivi sottoposti come da indicazione della RER in quanto risorse FSE.

Tali documenti saranno emessi dalle strutture (secondo la propria natura giuridica e sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale) per il servizio fruito dalla famiglia assegnataria del contributo FSE.

Si precisa che in materia contabile e fiscale dei centri estivi è responsabilità di quest'ultimi ottemperare agli adempimenti di legge in base alle previsioni della normativa nazionale di riferimento, tenuto conto della specifica natura giuridica.

Entro il 05 maggio 2026 i Comuni del distretto trasmetteranno all'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno le domande pervenute al loro protocollo nel termine suddetto.

L'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno, completata l'istruttoria delle domande ricevute dai Comuni, che dovranno **inviarle via PEC all'Unione**, pubblicherà sul proprio sito, l'elenco dei Soggetti gestori (comprensivo dei servizi a gestione diretta degli Enti Locali; dei servizi privati convenzionati, in appalto o individuati con precedente avviso pubblico, che rispettano i criteri minimi sopra riportati e che hanno comunicato la disponibilità a concorrere all'attuazione del Progetto; dei servizi privati validati in esito alle procedure sopra riportate), presso i quali le famiglie, che intendono presentare domanda per l'assegnazione del contributo sotto forma di abbattimento della retta, potranno iscrivere i bambini e i ragazzi per il periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche (giugno/settembre 2026).

Il contributo assegnato sotto forma di abbattimento della retta verrà erogato, a seguito di liquidazione da parte della Regione Emilia Romagna, direttamente alle famiglie che presenteranno la domanda di contributo e che verranno ritenute idonee all'assegnazione dello stesso da parte dell'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno.

Non verranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre il termine in precedenza stabilito.

L'Unione dei Comuni si riserva di effettuare in ogni momento del procedimento verifiche, controlli, riscontri circa la veridicità, attendibilità, attualità, congruità di dichiarazioni e documentazione presentate in sede di selezione dei gestori per il progetto di Conciliazione vita lavoro.

L'accertamento della mancanza o della non corrispondenza tra quanto dichiarato e/o documentato rispetto alle risultanze comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006 e le altre sanzioni di legge.

Ai sensi del d.lgs. 196 del 30/06/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento.

Varano de' Melegari, 16.04.2026